

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2745

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASCIELLO, APREA, SACCANI JOTTI, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BERGAMINI, CASSINELLI, DALL'OSSO, D'ATTIS, FASANO, FASCINA, FATUZZO, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MILANATO, NAPOLI, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, POLVERINI, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SARRO, SIRACUSANO, SQUERI, VIETINA**

Interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e istituzione del registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago

*Presentata il 26 ottobre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge ci proponiamo di tutelare i lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Allo stato attuale, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato che si occupi seriamente di questo settore, con regole adeguate, in grado di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività interna e internazionale.

I lavoratori interessati sono musicisti, cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, ani-

matori, *disc jockey*, ragazzi immagine, cosiddetti « cubisti » (intesi come professionisti dell'intrattenimento), ballerini e ballerine, tecnici.

In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie e senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamento, disagio e da una pressoché totale anarchia.

In Italia, le poche leggi esistenti in materia sono antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie e incapaci di soddisfare gli interessi dei lavoratori del settore: sotto

questo profilo il nostro Paese rappresenta il « fanalino di coda » in Europa.

Occorre garantire una specifica tutela al lavoro intermittente, cioè quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzata o volutamente saltuaria e variabile, in relazione a giorni, luoghi e datori di lavoro, allo scopo di coprire e di programmare il numero più elevato possibile di prestazioni.

Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, poiché il pubblico manifesta una continua esigenza di novità che rende necessaria una continua modifica dell'offerta. È un lavoro subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro che a quelle dello spettatore: l'artista, pur mantenendo un suo margine di creatività, si trova fortemente limitato nei suoi diritti di lavoratore.

La materia fiscale ne è un esempio lampante: i lavoratori del settore sono obbligati a emettere fattura sia per le prestazioni professionali occasionali che per quelle artistiche, analogamente ai liberi professionisti; ma sono soggetti a contributi e oneri previdenziali simili a quelli dei lavoratori dipendenti, senza avere, spesso, la possibilità di detrarre i costi legati all'esercizio professionale (spese di trasporto, strumentazione, promozione, pubblicità, abbigliamento, gestione, vitto e alloggio). Questi costi non sono detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, se non tramite partita IVA a regime fiscale ordinario o minimo. Tali costi, molto spesso, non sono rimborsati dal datore di lavoro se non, a volte, con una diaria non corrispondente alle spese sostenute (12-13 euro in base a quanto previsto dalla legge), che dovrebbe teoricamente coprire le spese di vitto e di alloggio.

Nella presente proposta di legge si prevede, inoltre, l'adeguamento dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio a quelli dei liberi professionisti appartenenti ad altre categorie, stabilendo un limite massimo di spesa per vitto e alloggio di 55,02 euro giornalieri basato sul contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori del settore teatrale.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede l'estensione di alcune tutele ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, che ora ne sono sprovvisti. In primo luogo, si provvede a individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina: i beneficiari sono tutti i lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari, e il cui impegno lavorativo è limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (le cui competenze sono state poi trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale), con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in oggetto sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3). Fondamentale, ai fini di un'esauriente e aggiornata applicazione delle suddette disposizioni, è la previsione del comma 1, volta a offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e a individuare gli ambiti in cui si può esercitare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti altamente culturali e dello spettacolo.

All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito contratto. Il contratto deve prevedere anche i tempi massimi di pagamento del lavoratore da parte del committente, che sono stabiliti entro sessanta giorni continuativi dalla data della firma del contratto.

L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione dei professionisti.

L'articolo 4 istituisce il registro nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, fi-

nalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia fiscale.

Il comma 1 interviene in materia di crediti d'imposta.

Il comma 2 definisce le aliquote dell'IVA per gli spettacoli di musica dal vivo, equiparandoli a tutto il comparto artistico dello spettacolo.

Il comma 3 prevede la possibilità per le aziende pubbliche e private che sponsorizzano eventi culturali di effettuare detrazioni fiscali in misura pari al 90 per cento della cifra devoluta a tali attività.

Il comma 4 prevede che gli enti e le associazioni professionali operanti nel settore dello spettacolo siano tenuti a impie-

gare solo i lavoratori iscritti al registro nazionale di cui all'articolo 4.

Il comma 5 prevede, per l'intermediazione della manodopera del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, l'istituzione di società culturali con scopo di lucro, distinte dalle agenzie di lavoro interinale. Tali società hanno un proprio profilo giuridico e fiscale.

L'articolo 6 prevede, infine, attraverso una novella all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'istituzione presso ogni comune di un fondo per il finanziamento di eventi culturali, controllato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Tutele assicurative)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono identificati, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; queste attività, volte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, al loro intrattenimento e al loro svago, possono avere luogo con o senza la presenza di pubblico, sono comunque destinate a un pubblico o a un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti da essi individualmente.

2. L'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'applicazione delle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa ai lavoratori

di cui al comma 1 del presente articolo. Per la copertura delle spese relative a tale assicurazione sono previste apposite agevolazioni fiscali in favore dei soggetti giuridici obbligati. Le compagnie di assicurazione sono tenute a predisporre contratti assicurativi speciali con polizze ridotte per i lavoratori di cui al citato comma 1.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### Art. 2.

##### *(Contratto di scrittura artistica)*

1. I rapporti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto denominato « contratto di scrittura artistica », in cui sono prioritariamente indicate, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi e all'obbligo del pagamento del lavoratore da parte del committente entro sessanta giorni continuativi dalla data della firma del contratto.

#### Art. 3.

##### *(Retribuzione imponible)*

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponible relativa alle atti-

ività previste dai contratti di scrittura artistica di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento, debitamente documentati, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché per le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, per un massimo di 55,02 euro giornalieri, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago ai fini dell'aumento del salario minimo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

*(Registro nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago)*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, di seguito denominato «registro», al quale sono iscritti i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei medesimi soggetti.

2. L'iscrizione al registro è requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Possono iscriversi al registro i lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da

istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività in modo continuativo da almeno un anno, tramite la presentazione di contratti e di programmi di sala.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro, o di singole partizioni di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni fiscali)*

1. I crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, si applicano alle attività di spettacolo, di intrattenimento e di svago nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che i lavoratori impiegati nell'attività siano iscritti al registro;

b) che i lavoratori impiegati nell'attività non siano organizzati in forme associative di carattere amatoriale.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'esecuzione di musica dal vivo nei luoghi di intrattenimento e di svago, nell'ambito di pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, sale da concerto e piano bar, comprese le multisale, è equiparata a quella relativa agli spettacoli teatrali, ai concerti e alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante prevista dalla tabella A, parte III, numero 123), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La medesima aliquota è applicata nei contratti di scrittura artistica di cui all'articolo 2 della presente legge allo scopo utilizzati.

3. Le aziende pubbliche e private che sponsorizzano eventi culturali possono detrarre dall'imposta sul reddito delle società una quota pari al 90 per cento delle somme investite a tali fini.

4. Gli enti e le associazioni professionali operanti nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago sono tenuti a utilizzare solo i lavoratori iscritti al registro.

5. Per l'intermediazione della manodopera nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago possono essere costituite apposite società culturali con scopo di lucro (SCL), distinte dalle agenzie di lavoro interinale. Le SCL hanno personalità giuridica e ad esse si applicano le disposizioni in materia fiscale previste per le piccole e medie imprese innovative dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

#### Art. 6.

*(Modifica all'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'Agenzia, altresì, versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 per l'istituzione di un fondo presso ogni comune finalizzato a sponsorizzare eventi culturali, nonché a sostenere l'attività degli enti e delle associazioni culturali nello svolgimento della loro attività educativa. La gestione del fondo è controllata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Le somme del fondo devono essere interamente investite alla conclusione dell'anno solare di riferimento. I comuni devono concedere l'uso gratuito, su richiesta, delle sale, dei palazzi storici e degli immobili di loro proprietà qualora ne



sia fatta richiesta da parte di enti o di associazioni culturali per lo svolgimento di eventi culturali, gratuiti od onerosi ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0119180\*